



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

Reg. Ord. n. 25 /2020

**ORDINANZA DI BALNEAZIONE**

LA RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii, e in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il *“Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione”*, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali e l'art. 59 *“Ordinanza di polizia marittima”*;

VISTA la Legge Regionale 13/11/2006, n.22 che detta *“Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla Legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico”* con la quale sono state trasferite ai Comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la Legge Regionale 11/10/2012, n.20 e ss.mm.ii. *“Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2019 n. 2134 *“Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione – Stagione Balneare 2020”*;

VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante *“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005”*;

VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione Codice della Navigazione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo ai Comuni si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare, dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado e successivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dal Capo del Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*;

VISTA la proposta, formulata da Promoturismo FVG, per la corretta gestione degli stabilimenti balneari, lungo tutta la costa del FVG in epoca COVID-19, denominata *“Linee Guida per la spiaggia FVG2020”*;

SENTITI la Capitaneria di Porto territorialmente competente, i Concessionari demaniali, PromoTurismoFVG, l'Assessorato al Demanio e l'Assessorato al Turismo della Regione FVG;

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

Ordinanza di Balneazione – anno 2020

RITENUTO indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzarne il contenuto all'ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui sopra e all'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTO lo Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro;

VISTO il *"Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari"* approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e s.m.i.;

VISTA le Circolari n. 90 di data 27 luglio 1999 e n. 99 di data 15 maggio 2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

## **ORDINA**

### Art. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare 2020, nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Lignano Sabbiadoro, è compresa tra il 30 maggio e il 27 settembre.
2. Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari, deve essere operativo il servizio di salvamento, negli orari e con le modalità disciplinate dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado. È consentita l'apertura anticipata dello stabilimento fino a un'ora prima dell'attivazione del servizio di salvamento.
3. È garantita la possibilità di completare l'allestimento delle strutture balneari entro e non oltre il 19 giugno 2020.
4. Ove una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, il periodo consentito è compreso dal 28 settembre al 18 ottobre 2020, previa comunicazione scritta all'ufficio Demanio Marittimo del Comune e, per conoscenza, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
5. Durante i periodi di apertura per fini esclusivamente elioterapici, deve essere operativo il servizio di salvamento nei giorni festivi e prefestivi; per i medesimi periodi è inoltre possibile applicare il regime di salvamento ridotto, come previsto nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare.
6. Nel caso in cui lo stabilimento balneare operi con orario di apertura ridotto (orario minimo dalle 10:00 alle 18:00) è consentita la riduzione dell'orario del servizio di salvamento con il medesimo orario, soltanto nel periodo dal 30 maggio al 12 giugno 2020 e dal 14 al 27 settembre 2020.
7. Durante i periodi di apertura ridotta deve essere operativo il servizio di salvamento; è inoltre possibile applicare il regime di salvamento ridotto, come previsto nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare.
8. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari sono formalmente riconosciute, per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle vigenti leggi, nonché dal regolamento Comunale emanato in materia, con le limitazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali per il contrasto del coronavirus e nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio Covid-19.
9. Se non espressamente previsto dal titolo concessorio, sulla spiaggia e negli antistanti specchi acquei è vietato organizzare manifestazioni e/o eventi temporanei (anche per finalità diverse

\*\*\*\*    \*\*\*\*    \*\*\*\*\*

*Ordinanza di Balneazione – anno 2020*

da quelle turistico-ricreative quali fiere, gare, manifestazioni sportive e simili), senza la preventiva concessione demaniale, ad eccezione di quelli che si svolgono e si concludono nel *“breve arco temporale di qualche giorno”*, che prevedano anche l’installazione di modeste opere di facile rimozione, dovendosi comunque garantire la restituzione dello stato preesistente dei luoghi. Tali manifestazioni e/o eventi temporanei sono soggetti all’ottenimento del preventivo nulla-osta dell’Amministrazione Competente unitamente al nulla-osta del Concessionario dell’area demaniale, se previsto. Detto nulla-osta viene rilasciato dall’Amministrazione Competente ai soli fini della tutela degli interessi demaniali e non esime il Soggetto Attuatore dall’acquisire tutte le eventuali autorizzazioni prescritte per Legge, nonché dall’osservare tutte le norme in materia vigenti.

#### Art. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA DI BALNEAZIONE

1. In tutte le aree del demanio marittimo turistico ricreativo o a esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, chioschi-bar, parcheggi auto, campeggi, etc.), devono essere esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente Ordinanza di Balneazione, l’Ordinanza emessa dall’Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso.

#### Art. 3 – ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

1. In tutte le aree del demanio marittimo turistico ricreativo o a esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, chioschi-bar, parcheggi auto, campeggi, etc.), deve essere assicurata adeguata informazione mediante il posizionamento, in luoghi ben visibili, di cartelli plurilingue contenenti indicazioni sui corretti comportamenti da mantenere, in particolare:
  - a. divieto di assembramento;
  - b. distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
  - c. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
  - d. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si positivi al virus o si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
  - e. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche, di cui ai protocolli igienico sanitari;
2. Nelle medesime aree è necessario rendere disponibili, in più punti, prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale.
3. Deve essere garantita regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, attrezzature sportive a noleggio etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
4. Nelle spiagge in concessione deve essere garantita un’area di stazionamento di almeno 5mq a persona (esclusi i minori di 12 anni al seguito dei genitori) presso il posto ombrellone. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio e teli), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, è ammessa deroga per i membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

- o unità abitativa di una struttura ricettiva o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.
5. Nelle spiagge libere è consentito lo stazionamento solo in prossimità delle aree contrassegnate da picchetto infisso nel terreno. In prossimità dell'area contrassegnata, è ammesso lo stazionamento di massimo 5 persone (esclusi i minori di 12 anni al seguito dei genitori). Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio e teli), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, è ammessa deroga per i membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.
  6. È vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tende, teli, asciugamani, attrezzature gonfiabili, etc., nonché con mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad esclusione dei mezzi di soccorso.
  7. Per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.
  8. L'attività sportiva e motoria è, in genere, ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle norme igienico-sanitarie. Diversamente, per gli sport di squadra, sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
  9. Sono vietate le manifestazioni che si svolgono e si concludono nel "breve arco temporale di qualche giorno, indicate al comma 8 dell'art 2 della presente ordinanza, qualora possano determinare assembramenti e non sia garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Sono inoltre vietati gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali di qualsiasi genere, che non garantiscano il distanziamento interpersonale. E' inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma che promuova attività a favorire raggruppamenti e assembramenti.
  10. È vietato montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di qualsiasi dimensione se non permettono il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
  11. Le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, si applicano anche al commercio in forma itinerante. Il rispetto di norme e direttive è precisa responsabilità individuale da parte dei fruitori delle spiagge, dei clienti e degli esercenti.

#### Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, vale quanto previsto dal vigente "Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e ss.mm.ii. e dalla l'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

2. Durante la stagione balneare ed il periodo di elioterapia posteriore al termine della stagione balneare, è vietato l'accesso dei cani nella battigia antistante le spiagge date in concessione demaniale, ad eccezione dei tratti antistanti gli stabilimenti balneari con aree attrezzate ed autorizzate all'accoglienza di tali animali e le spiagge libere gratuite nelle quali è consentito l'accesso dei cani.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
4. La presente Ordinanza di Balneazione sostituisce e abroga l'Ordinanza di Balneazione n. 7 di data 01.04.2019 emanata da questa Amministrazione Comunale.
5. Chiunque violi le norme del Titolo II del "*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 ess.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
6. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio, sul sito internet del Comune [www.lignano.org](http://www.lignano.org) e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di conoscenza del medesimo.

Lignano Sabbiadoro, lì 29/05/2020

La Responsabile di P.O.  
del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata  
Arch. Cristina Driusso  
*(documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

\*\*\*\* \* \* \* \* \*